



Alle Imprese  
Ai Consulenti del Lavoro  
Alle Associazioni Imprenditoriali  
Alle Organizzazioni Sindacali

Reggio Calabria lì 05/10/2017  
Circolare n. 2/2017  
Prot. n. 1883/2017

Oggetto: Contratto a chiamata - iscrizione presso la cassa Edile degli operai assunti contratto a chiamata (discontinui).

Tale tipo di contratto è stato introdotto con il D. Lgs 276/2003 ed ha subito, nel corso degli anni, delle modificazioni.

Le esigenze in forza delle quali si può ricorrere a questo contratto sono di regola stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di previsioni specifiche del contratto collettivo, il D.M. 23.10.2004 del Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per tutte le attività definite discontinue dalla normativa sull'orario di lavoro ed elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657.

E' possibile sottoscrivere tale tipo di contratto nel caso di **soggetti di età inferiore a 24 anni**, oppure, di età **superiore a 55 anni**. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.

Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Va rilevato che il contratto in questione può essere stipulato per le **manutenzioni stradali** e i **gruisti** nonché per i **custodi e guardiani** anch'essi inclusi nella tabella suddetta a prescindere dall'esistenza del requisito soggettivo.

Le imprese/ i consulenti al fine della verifica dell'esistenza dei requisiti per l'applicazione dei contratti a chiamata indicati nelle denunce MUT, dovranno fare pervenire :

1. Copia assunzione del lavoratore con contratto a chiamata presentata al Centro dell'Impiego ovvero comunicazione dell'assunzione, completa dei dati anagrafici del lavoratore;
2. Comunicazione preventiva della "chiamata" trasmessa alla Direzione Territoriale del Lavoro, contenente il periodo della prestazione lavorativa. In caso di mancata effettuazione della prestazione (annullamento della chiamata) copia delle comunicazioni trasmesse alla Direzione Territoriale del Lavoro nei termini di Legge.